

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIORDINO DEL SETTORE DEI GIOCHI, A PARTIRE DA QUELLI A DISTANZA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 9 AGOSTO 2023, N. 111

Relazione tecnica

Lo schema di decreto delegato, pur essendo prioritariamente finalizzato a razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di gioco pubblico, con particolare riguardo a quello a distanza, contiene anche norme che generano effetti finanziari importanti ed immediati e altre norme dal potenziale impatto finanziario a medio e lungo termine.

In maggior dettaglio, quanto allo schema di articolato, il Titolo I recante “Regole generali e principi” elenca le definizioni, i principi ordinamentali di matrice italiana ed europea in materia di gioco pubblico, nonché le fonti normative del gioco pubblico in Italia.

L'articolo 1, in attuazione dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega, precisa al primo comma le finalità del decreto legislativo delegato, evidenziando che le disposizioni in esso contenute costituiscono il quadro regolatorio di fonte primaria della disciplina dei giochi pubblici ammessi in Italia.

Il comma 2 chiarisce che il decreto legislativo si propone di raccogliere sistematicamente ed organicamente le disposizioni di carattere generale applicabili ai giochi pubblici ammessi in Italia, con particolare riferimento a quelle relative ai giochi a distanza, rinviando ad un successivo decreto legislativo, da emanarsi dopo la definizione dell'intesa programmatica tra Stato, Regioni ed Enti locali, la disciplina relativa ai giochi pubblici ammessi in Italia raccolti attraverso rete fisica.

Il comma 3 precisa che è esclusa dall'ambito applicativo del decreto delegato la disciplina delle case da gioco.

Tale disposizione e l'attuazione dei principi e delle norme in essa contenuti non generano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di principi di diritto e ordinamentali e di linee guida di carattere generale.

L'articolo 2 fornisce un elenco di definizioni utili a rendere più snello e comprensibile il tenore dell'intero articolato.

Tale disposizione non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di principi di diritto e ordinamentali e di linee guida di carattere generale.

L'articolo 3 enuncia, al comma 1, i principi ordinamentali del gioco pubblico in Italia, secondo una più moderna e aggiornata individuazione degli interessi pubblici coinvolti e da proteggere, dalla tutela dei minori di età (alla lettera a), fino all'utilizzo della pubblicità del gioco pubblico in funzione della diffusione del gioco sicuro e responsabile, comunque coerente con l'esigenza di tutela dei soggetti più vulnerabili (alla lettera z).

A fini ermeneutici, il comma 2 stabilisce che i principi di cui al comma 1 valgono quale criterio interpretativo delle norme in materia di gioco pubblico stabilite dall'ordinamento nazionale.

Tale disposizione e l'attuazione dei principi e delle norme in essa contenuti non generano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di principi di diritto e ordinamentali e di linee guida di carattere generale. Le attività di prevenzione, contrasto e repressione del gioco legale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g) e la necessità di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla successiva lettera b), non generano maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di funzioni già esercitate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalle Forze dell'ordine.

L'articolo 4 enuncia i principi emergenti dall'ordinamento europeo in materia di gioco pubblico, anche alla luce dei principi unionali in materia di pubblici contratti e concessioni.

Il comma 3 riconosce la rilevanza europea del principio di stabilità delle regole della concessione, sia con riguardo agli obblighi e ai diritti del concessionario, sia con riferimento alla disciplina fiscale.

A fini ermeneutici, il comma 4 ribadisce che i principi europei valgono quale criterio interpretativo preferenziale delle norme applicabili al gioco in Italia cosicché l'interpretazione conforme a tali principi prevale rispetto ad altre possibili interpretazioni.

Tale disposizione e l'attuazione dei principi e delle norme in essa contenuti non generano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di principi di diritto e ordinamentali e di linee guida di carattere generale.

L'articolo 5 elenca le fonti di produzione della disciplina dei giochi pubblici ammessi in Italia, al fine di ordinarle in una più chiara e trasparente gerarchia.

In particolare, l'articolo 5, comma 3, è volto a dare certezza del prelievo fiscale per l'intera durata della concessione, impedendo di modificare il canone richiesto dallo Stato e il regime di tassazione delle attività di gioco per il periodo di vigenza ed efficacia della concessione.

Tale disposizione e l'attuazione dei principi e delle norme in essa contenuti non generano nuovo o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di principi di diritto e ordinamentali e di linee guida di carattere generale.

Anche il citato comma 3 deve ritenersi una misura finanziariamente neutrale, essendo demandata ad altro decreto delegato l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 15, comma 2, lett. b), della legge-delega, che intende riorganizzare il contesto impositivo del settore assicurando maggior equilibrio e maggior sostenibilità dei diversi giochi pubblici.

Il Titolo II recante *“Il rapporto concessorio per i giochi a distanza”* prevede più nel dettaglio la disciplina dei giochi pubblici a distanza.

L'articolo 6 detta la disciplina dei giochi pubblici a distanza e del sistema concessorio che li caratterizza.

Al comma 1 vengono enumerate le tipologie di gioco pubblico con vincita in denaro, riservate allo Stato, di cui sono consentiti, in forza di apposito titolo concessorio rilasciato dall'ADM, l'esercizio e la raccolta.

Il comma 2 chiarisce che la relativa disciplina sarà introdotta o adeguata con regolamento.

Il comma 3 ribadisce che la durata delle future concessioni per il gioco a distanza è novennale, per assicurare un sufficiente arco temporale di ammortamento degli investimenti effettuati dai privati che conseguono la concessione.

Lo stesso comma e quello successivo indicano, in continuità peraltro con la tradizione di settore, i giochi pubblici raccolti a distanza gestiti mediante pluriconcessionari e quelli gestiti, invece, mediante monoconcessionari.

In particolare, il comma 4 richiama, senza innovare, le norme già previste in tema di esercizio e raccolta di giochi numerici a totalizzatore nazionale, giochi numerici a quota fissa e lotterie ad estrazione istantanea e differita (giochi c.d. monoconcessionari), prevedendo la possibilità di gestione e raccolta anche in capo ad altri concessionari, previa licenza e contrattualizzazione del relativo aggio in misura non inferiore all'8% ovvero a quello riconosciuto ai punti fisici di vendita dei medesimi giochi.

I commi da 5 a 8 compendiano il complesso delle regole volte a strutturare i futuri rapporti concessori e, in particolare, i requisiti di partecipazione alle gare, gli obblighi che assumono i concessionari - tra i quali il pagamento degli oneri di concessione sia per una tantum di importo prestabilito sia per canone annuale - l'istruttoria di ADM sulle domande di partecipazione alle gare e gli schemi dei contratti di conto di gioco tra concessionario e giocatore.

In particolare, il comma 5 reca i requisiti e le condizioni che i partecipanti alla gara per il rilascio delle concessioni del gioco a distanza devono possedere e che saranno presenti nel bando di gara predisposto dall'Agenzia sulla base dei suddetti requisiti generali da dettagliare nel bando stesso. *Generano un effetto finanziario positivo il disposto di cui all'articolo 6, comma 5, lettera p) e quello di cui al successivo comma 6, lettera n).*

In particolare, il comma 5, lettera p) prevede il versamento da parte delle società aggiudicatrici delle concessioni di un corrispettivo una tantum di importo pari a 7 Mln€ di euro alla luce della durata novennale della concessione e del significativo incremento della raccolta e del conseguente margine per i concessionari.

Rispetto alla previsione di cui all'articolo 1, comma 727 della legge n. 160/2019, l'importo dell'una tantum è stato quasi triplicato in linea con l'andamento della raccolta del gioco a distanza che, fra il 2019 e il 2022, è cresciuto del 100% e che, nel 2023, fa registrare un'ulteriore crescita **stimata**

(+127% rispetto al 2019) ~~per fine 2023 di un ulteriore 30%, rispetto al 2019~~ passando da una raccolta di 36,4 M€ del 2019 ad una raccolta ~~stimata~~ per il 2023 di circa ~~83,5~~ **82,5** M€, con stime di ulteriore crescita anche per gli anni a seguire.

Nella valutazione sull'importo si è tenuto conto, altresì, della eliminazione del numero massimo di concessioni rilasciabili.

Si stima che, nonostante l'incremento della misura dell'una tantum a carico dei concessionari, la remuneratività della concessione consentirà il rilascio di circa 50 concessioni con conseguenti versamenti all'Erario, **nell'anno 2025**, pari a circa 350 milioni di euro (50 per 7 milioni), di cui circa 200 milioni ~~nell'anno 2024~~ all'atto dell'aggiudicazione e 150 milioni ~~nel 2025~~, all'atto della effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario da attivarsi, comunque, non oltre sei mesi dal rilascio della concessione. Tali maggiori entrate, in termini di indebitamento netto, sono imputate, in base al principio della competenza economica, per quota annua per l'intera durata delle concessioni.

All'importo una tantum previsto dall'articolo 6, comma 5, lettera p) deve aggiungersi la rideterminazione del canone di concessione annuale previsto dal successivo comma 6, lettera n).

Considerata l'incidenza dell'importo complessivo dell'una tantum e del canone sul compenso annuale corrisposto ai concessionari e parametrandolo all'incidenza che assume attualmente sulle altre concessioni del gioco pubblico, è stato previsto un canone pari al 3 % annuo del margine netto del concessionario calcolato sottraendo all'importo della raccolta di gioco l'ammontare delle vincite erogate e delle relative imposte e **quote di prelievo ovvero del compenso del concessionario per i giochi in concessione non soggetti ad un prelievo tributario calcolato sulla differenza fra raccolta e vincite erogate.**

Si specifica che, nell'attuale panorama dei giochi on line oggetto di concessione, il margine netto è calcolabile esclusivamente per le seguenti tipologie di gioco: scommesse sportive a quota fissa, scommesse su eventi simulati, giochi di abilità. Per le scommesse ippiche d'agenzia a quota fissa, è prevista la c.d. "quota di prelievo" che si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte ed è stabilita, per il gioco a distanza, nella misura del 47 per cento. Il prelievo, a sua volta, è destinato, per il 33 per cento a imposta unica e, per il 67 per cento, al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli (c.d. prelievo Masaf).

Per quanto riguarda il bingo a distanza, invece, il margine netto è dato dalla formula "raccolta - vincite - imposta - compenso controllore". L'imposta è il 25 del margine lordo (raccolta - vincite) mentre il compenso controllore è l'1% della raccolta.

Per le altre tipologie di gioco non soggetti ad un prelievo tributario calcolato sulla differenza fra raccolta e vincite erogate, invece, pur potendo arrivare al calcolo di un margine netto, è più opportuno parlare di compenso del concessionario, anche in questo caso calcolato con modalità diverse: per il betting exchange il concessionario riceve una commissione sugli importi a credito. Le commissioni variano tra lo 0 e il 10% a scelta del concessionario. Di queste commissioni il 20% va imposta, il resto rimane al concessionario come compenso.

Per le scommesse ippiche in agenzia a totalizzatore, il compenso del concessionario si calcola applicando una percentuale sulla raccolta in base alla tipologia di scommessa. La percentuale è: 11% per la scommessa vincente, 8% per le scommesse piazzate, 13% per le scommesse accoppiata, 15% per le scommesse trio. Per le scommesse di ippica nazionale, tale percentuale è: 9% per la scommessa vincente e 11,45% per le altre scommesse.

Infine, per il totocalcio (concorso pronostici sportivi) il margine netto è pari al 13% della raccolta. Tutti i dati necessari al calcolo del canone sulla base dei margini netti e dei compensi dei concessionari sono naturalmente presenti nelle banche dati dell'Agenzia.

Per quanto riguarda il gettito derivante dal canone di concessione, utilizzando come base di calcolo **i margini netti/compensi, come sopra calcolati**, percepiti dai concessionari per l'anno 2022, pari in totale a circa 2.860 M€ e applicando un aumento prudenziale del 20% (in linea con l'aumento della raccolta), si può ipotizzare un introito annuo derivante da canone di concessione pari a circa 100 milioni di euro. Per il 2025, poiché una parte degli aggiudicatari della concessione potrebbe sfruttare integralmente i 6 mesi previsti dalla normativa per l'assunzione del servizio e, quindi,

potrebbe iniziare la raccolta nel secondo semestre dell'anno, si può stimare prudenzialmente un introito valutabile in 50 milioni.

Ne deriva, quindi, un introito derivante dal canone concessorio, valutabile in 50 M€ per il 2025 e in 100 M€ dal 2026 al 2033, nonché in 50 M€ nel 2034, considerato lo stimato aumento della raccolta e del margine netto dei concessionari ad esso correlato.

Le altre disposizioni contenute nell'articolo 6 non generano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, il comma 4 richiama, senza innovare, le norme già previste in tema di aggio riconosciuto ai punti vendita: trattandosi di rapporti fra concessionari, non genera oneri o spese per la finanza pubblica.

L'articolo 7 enuncia l'obbligo per i concessionari autorizzati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici di tracciare tutti i riversamenti e le vincite derivanti dalla raccolta delle giocate e i compensi spettanti ai soggetti operanti nella propria rete, al fine di prevenire infiltrazioni criminali e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita.

Tale disposizione e l'attuazione dei principi e delle norme in essa contenuti non generano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 8 disciplina le condizioni minime che le penali da inserire nelle convenzioni accessive alle concessioni dovranno rispettare.

Tale disposizione prevede tre penali per specifiche condotte i cui effetti finanziari, potenzialmente positivi, non sono quantificabili trattandosi di condotte astrattamente possibili ma non stimabili nella probabilità di effettiva realizzazione.

L'articolo 9 reca principi in materia di trasferimento, decadenza e revoca delle concessioni rinviando, al comma 3, ad un successivo regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze la disciplina delle relative modalità di attuazione e le condizioni e i limiti per il riconoscimento di un indennizzo al concessionario nei casi di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. L'indennizzo, nel rispetto dell'articolo 21-quinquies della predetta legge n. 241 del 1990, deve essere proporzionato all'effettivo residuo onere di investimento fino alla data della revoca

In sede di approvazione del regolamento sarà definito l'eventuale onere finanziario per lo Stato attualmente non immediatamente riconducibile a tale norma che si limita a richiamare quanto previsto dall'articolo 21-quinquies della legge n. 241 del 1990. La disposizione, pertanto, non innova il quadro normativo vigente e non determina, in tal senso, maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 10 disciplina la conservazione dell'equilibrio contrattuale e la scadenza anticipata delle concessioni.

Come già osservato a proposito dell'articolo 5, comma 3, all'interno dell'articolato sono previste in più parti norme volte a garantire il principio di stabilità delle regole della concessione, nonché la conservazione dell'equilibrio contrattuale e dei valori patrimoniali pubblici.

In particolare, l'articolo 10, comma 1, in aderenza ai principi, anche di fonte unionale, in materia di tutela della buona fede contrattuale, prevede la possibilità di inserire nella disciplina regolatoria del rapporto di concessione clausole finalizzate alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali per il ripristino dell'originario equilibrio. Ciò può avvenire in caso di sopravvenuti mutamenti del quadro regolatorio di riferimento, di circostanze straordinarie e imprevedibili, sia estranee alla normale alea sia all'ordinaria fluttuazione economica sia al rischio di mercato.

In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta, conseguente a significativi e non prevedibili mutamenti del quadro regolatorio, se non è possibile raggiungere l'accordo per la rinegoziazione in buona fede di cui al comma 1, il concessionario può chiedere all'Agenzia di concordare una scadenza anticipata della concessione e la relativa risoluzione consensuale della convenzione. In relazione a tale evenienza si prevede che con appositi provvedimenti **normativi legislativi**, ove siano introdotti mutamenti del profilo regolatorio, possa prevedersi la corresponsione di un indennizzo da determinarsi secondo i principi della ragionevolezza e proporzionalità in ragione del periodo residuo di durata della concessione non goduto.

Benché molto limitata nella possibilità di accadimento (anche alla luce del trend in crescita della raccolta del gioco a distanza), tale disposizione potrebbe dare luogo alla corresponsione di somme a favore dei concessionari, a seguito, però, di apposito provvedimento normativo che quantificherà l'onere per la finanza pubblica prevedendo la necessaria copertura finanziaria.

Pertanto, la disposizione, non determina nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 11, in conformità a quanto disposto dall'articolo 177 del nuovo codice dei contratti pubblici, prevede che l'affidamento della concessione comporta il trasferimento al concessionario del rischio operativo legato alla sua gestione.

Coerentemente, la concessione accessiva alle concessioni prevederà clausole conformi alle disposizioni di cui all'articolo 177 di detto codice, attuative del principio della responsabilità unica del concessionario nei confronti dell'ADM.

Tale disposizione e l'attuazione dei principi e delle norme in essa contenuti non generano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 12 impegna l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ad adottare regole tecniche minime in funzione ed esecuzione delle quali ciascuno dei concessionari appronterà e metterà in operatività la propria rete telematica ovvero l'infrastruttura *hardware* e *software* di trasmissione dei dati necessaria per la gestione operativa della concessione.

Si tratta di regole volte a salvaguardare e tutelare gli interessi generali dell'ordine pubblico, della sicurezza, dell'affidamento dei giocatori, nonché della diffusione e sviluppo sostenibili dell'offerta di giochi pubblici.

Tale disposizione e l'attuazione dei principi e delle norme in essa contenuti non generano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 13 disciplina l'istituzione e la tenuta, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell'albo per la registrazione dei titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici, nonché dei soggetti che esercitano attività di punti vendita ricariche titolari di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del TULPS, abilitati, in forza di appositi accordi contrattuali sottoscritti con i concessionari, senza vincolo di mandato in esclusiva, all'esercizio delle predette attività, a fronte della corresponsione del compenso del punto vendita ricariche.

L'iscrizione all'albo - subordinata al pagamento di un importo annuale pari a **200 100 euro per il primo anno e a 150 euro per gli anni successivi** - sarà presupposto e condizione necessaria ed essenziale, per lo svolgimento dell'attività di punto vendita ricariche.

Con riferimento alle attività consentite al punto vendita ricariche, a fini di trasparenza e riconoscibilità, è stabilito l'obbligo di affissione, all'esterno dell'esercizio e in posizione visibile, di una insegna o targa di specifico riconoscimento e individuazione della predetta attività. Le caratteristiche e le dimensioni dell'insegna sono stabilite con decreto del Direttore dell'ADM.

Il comma 5 disciplina le limitate ed esclusive attività consentite ai giocatori presso i punti vendita ricariche e i relativi controlli. In particolare, è espressamente esclusa la possibilità di effettuare prelievi delle somme giacenti sul conto di gioco e il pagamento delle vincite.

La ricarica del conto di gioco on line presso il punto vendita ricariche avviene mediante gli strumenti di pagamento, idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, già in precedenza indicati dal titolare del conto di gioco al concessionario e da quest'ultimo già validati per l'effettuazione delle operazioni sul conto di gioco. Le operazioni di ricarica effettuate presso i punti vendita ricariche sono consentite, nel limite complessivo settimanale di 100 euro, anche in contanti e mediante strumenti di pagamento diversi da quelli indicati al secondo periodo del medesimo comma 5.

La disposizione genera gettito.

*In particolare, l'iscrizione all'Albo è subordinata al pagamento di un importo **annuale pari a 200 euro per il primo anno e a 150 100 euro. per gli anni successivi.***

Le entrate derivanti da tale disposizione sono attualmente stimabili sulla base del numero dei soggetti che sottoscrivono appositi accordi commerciali con i concessionari per lo svolgimento dell'attività di Punto vendita ricariche.

Si stima, infatti, sulla base della situazione attuale che tali punti di vendita potrebbero attestarsi intorno alle

30.000 unità, per un introito valutabile per il ~~2024 in 6 milioni di euro e in 4,5~~ **3 milioni di euro a partire dal 2025 e per ciascuno degli anni successivi fino al 2033.**

L'istituzione, la gestione e la manutenzione dell'albo sarà effettuata con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a legislazione vigente presenti nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, non ingenerando nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 14 ribadisce che obiettivo primario della disciplina dei giochi pubblici ammessi in Italia è quello di perseguire piena e affidabile protezione della salute del giocatore attraverso misure idonee a prevenire ogni modalità di gioco che possa generare disturbi patologici del comportamento o forme di ludopatia.

In particolare, il comma 3, prevede l'istituzione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica di una Consulta permanente dei giochi pubblici.

Tale disposizione e l'attuazione dei principi e delle norme in essa contenuti non generano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 15 prevede ulteriori misure di tutela e protezione del giocatore.

Tra le misure di protezione, oltre all'individuazione di forme organizzative del concessionario e di strumenti tecnici, tecnologici e informatici finalizzati a tutelare e proteggere il giocatore prevenendo e contrastando il gioco patologico, è prevista, al comma 3, l'istituzione di una commissione governativa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri incaricata di stabilire i temi oggetto delle campagne informative e delle iniziative di comunicazione.

Tale commissione stabilisce annualmente i temi delle campagne informative ovvero delle iniziative di comunicazione responsabile sui quali il concessionario dovrà investire annualmente una somma pari allo 0,2 per cento dei suoi ricavi netti, comunque non superiore a euro 1.000.000,00 per anno.

Anche in questo caso la commissione è istituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Tale disposizione e l'attuazione dei principi e delle norme in essa contenuti non generano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Titolo IV è dedicato alla gestione dei giochi a distanza e reca disposizioni specifiche in tema di offerta e raccolta del gioco *online*, di vincite e del loro pagamento, di comunicazioni degli esiti di gioco, della manutenzione dei prodotti di gioco e di raccolta a distanza dei giochi numerici e delle lotterie ad estrazione istantanea.

L'articolo 16 stabilisce che l'offerta e la raccolta del gioco è effettuata dal concessionario sotto la sua responsabilità, attraverso la propria rete telematica. Nessuna responsabilità è imputata all'Agenzia per atti e fatti posti in essere dal concessionario nell'esercizio di questa attività.

Tale disposizione e l'attuazione dei principi e delle norme in essa contenuti non generano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 17 prevede che la natura ed entità delle vincite, i tempi e i luoghi per la loro riscossione, nonché i presupposti, le modalità, i tempi e i luoghi degli eventuali rimborsi sono stabiliti nel regolamento di ciascun gioco. Tale regolamento disciplina altresì le modalità e i tempi di conservazione da parte del concessionario dei dati e delle informazioni relative alle giocate effettuate, alle giocate risultate vincenti ed al pagamento delle relative vincite, alle vincite non corrisposte in quanto rivenienti da giocate risultate irregolari, nonché le ricevute dei rimborsi corrisposti.

Tale disposizione e l'attuazione dei principi e delle norme in essa contenuti non generano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 18 prevede che il concessionario provvede al pagamento delle vincite in denaro dei giochi da lui gestiti secondo quanto previsto dal regolamento di gioco e di questa attività è direttamente responsabile.

Tale disposizione e l'attuazione dei principi e delle norme in essa contenuti non generano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 19 stabilisce che il regolamento di gioco con vincita in denaro stabilisce quali comunicazioni relative agli esiti del gioco sono effettuate sul sito informatico del concessionario e, in materia di scommesse, quali sono le validazioni dei risultati riportate sul medesimo sito. Sul sito istituzionale del concessionario sono altresì riportate, per i giochi basati su quote, la misura delle quote, delle vincite, nonché le relative probabilità. Infine, il regolamento di gioco stabilisce quali delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono riportate anche sul sito istituzionale dell'Agenzia.

Tale disposizione e l'attuazione dei principi e delle norme in essa contenuti non generano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 20 prevede che in considerazione del generale dovere di conservazione dei valori patrimoniali pubblici, nonché di quello particolare di assicurare il miglioramento dei livelli di servizio in materia di giochi pubblici, al fine di preservarne lo svolgimento e di salvaguardare i valori delle relative concessioni, oltre che garantire una equilibrata concorrenza fra i concessionari di giochi diversi, con regolamento, previa verifica della neutralità sui saldi di finanza pubblica, sono consentite, in relazione ai singoli giochi a distanza, variazioni della restituzione in vincita e della posta di gioco, nonché delle misure del prelievo direttamente proporzionali alla diminuzione della raccolta del gettito erariale, comunque non superiore al valore assoluto della diminuzione percentuale accertata, nei casi in cui la relativa offerta denoti una perdita dei predetti raccolta e gettito erariale, nell'arco dell'ultimo biennio, non inferiore al cinque per cento. In tali casi, tenuto conto della sostanziale natura commerciale delle attività di gioco oggetto di concessione, con i conseguenti, obiettivi ed ineliminabili margini di aleatorietà delle relative scelte, i provvedimenti adottati non comportano responsabilità erariale, **quanto ai loro effetti finanziari, in caso di colpa grave.**

La disposizione contenuta nell'articolo 20 prevede quindi dei meccanismi di riequilibrio e di salvaguardia dei valori delle concessioni, nonché di garanzia di equilibrata concorrenza fra i concessionari di giochi diversi attraverso la possibilità di prevedere “*variazioni della restituzione in vincita e della posta di gioco, nonché delle misure del prelievo direttamente proporzionali alla diminuzione della raccolta del gettito erariale, comunque non superiore al valore assoluto della diminuzione percentuale accertata, nei casi in cui la relativa offerta denoti una perdita dei predetti raccolta e gettito erariale, nell'arco dell'ultimo biennio, non inferiore al cinque per cento*”. Al fine di evitare che tale norma possa produrre potenziali oneri finanziari, si rinviano tali possibili variazioni ad un regolamento da adottarsi previa verifica della neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica e **il successivo comma 2, prevede, altresì, che il citato regolamento, corredato di relazione tecnica, sia trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può, comunque, essere adottato.**

Essendoci, tuttavia, ineliminabili margini di aleatorietà nelle scelte effettuate si prevede che “*i provvedimenti adottati ai sensi del presente comma non comportano responsabilità erariale quanto ai loro effetti finanziari in caso di colpa grave*”.

L'articolo 21 prevede che i titolari unici delle concessioni per la gestione e la raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e dei giochi numerici a quota fissa, nonché i soggetti titolari della concessione per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea, raccolgono a distanza i giochi oggetto dei rispettivi titoli concessori a condizione di disporre di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Agenzia.

Il predetto articolo contiene principi ordinamentali e pertanto non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il titolo V dedicato al contrasto all'offerta di gioco a distanza in difetto di concessione

L'articolo 22 rinvia ad un successivo regolamento l'individuazione delle modalità per la esclusione dell'offerta di gioco con vincita in denaro attraverso reti telematiche o di telecomunicazione effettuata da soggetti sprovvisti di concessione. Inoltre, è previsto che l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, d'intesa con la Guardia di Finanza e avvalendosi della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, elabora misure informatiche, anche implicanti il ricorso a soluzioni di intelligenza artificiale, da utilizzare al fine dell'individuazione dei siti informatici cui inibire l'accesso, di offerta di gioco a distanza non legale in quanto non riferiti ai concessionari selezionati.

Si tratta del rafforzamento di azioni già attuate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalle Forze dell'Ordine volte ad inibire l'accesso ai siti illegali per la raccolta di gioco on line.

A tali attività si provvederà con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza alcun maggior onere per la finanza pubblica.

Gli articoli 23, 24, 25 e 26 formano il titolo VI dedicato alle disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 23 statuisce che entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica una relazione sul settore dei giochi pubblici, contenente tra l'altro dati sui progressi in materia di tutela dei giocatori e di legalità, sullo stato di sviluppo delle concessioni e delle relative reti di raccolta, sui volumi della raccolta, sui risultati economici della gestione del settore del gioco. Inoltre, è previsto che in occasione del futuro riordino normativo in materia di raccolta del gioco attraverso reti fisiche si provvede altresì a quello complessivo in materia di fiscalità e di prelievi erariali nel settore del gioco pubblico, fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3. Fino a quel momento nulla è innovato in tema di fiscalità e prelievi relativi al settore della raccolta del gioco a distanza. Infine, l'articolo prevede che l'Agenzia pubblica senza indugio, dopo l'entrata in vigore del decreto e in sua piena conformità, il bando di gara per l'assegnazione delle concessioni per la raccolta dei giochi a distanza di cui alle lettere da a) a f) dell'articolo 6, comma 1, in scadenza il 31 dicembre 2024 in modo da assicurarne in ogni caso la loro aggiudicazione entro tale data.

Con la disposizione di cui al comma 4 si prevede l'affidamento del servizio di raccolta del gioco del lotto e degli altri giochi a quota fissa ad un concessionario individuato mediante una procedura aperta sulla base dell'offerta economica più alta.

Nel 2016 era stata ipotizzata una tenuta del livello della raccolta (6,3 miliardi di euro nel 2013) e, sulla base di tale ipotesi, l'aggio era stato fissato nel 6 per cento della raccolta, fissando la base d'asta della componente prezzo per le offerte al rialzo, ad euro 700 milioni da versarsi come segue:

- 350 milioni di euro, all'atto dell'aggiudicazione, nell'anno 2015;
- 250 milioni di euro nell'anno 2016, all'atto dell'effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario;
- nella misura residua (minimo 100 milioni di euro) nell'anno 2017, entro il 30 aprile di tale anno.

Nel novennio dal novembre 2016 al novembre 2025, sulla base dei dati reali riferiti agli anni dal 2017 al 2023, è stimato un livello di raccolta pari a circa 7,7 miliardi di euro annui che verosimilmente potrà essere mantenuto anche nel novennio successivo al 2025.

In forza della previsione normativa di un aggio in favore del concessionario che venga fissato al 6 per cento della raccolta, il compenso del concessionario si attesterebbe quindi a circa 460 mln di euro annui.

Va evidenziato, comunque, che dal compenso annuo al concessionario, definito in percentuale della raccolta, vanno detratti, oltre la quota parte dell'una tantum offerta, anche i costi annualmente sostenuti per la gestione della concessione, la quota parte degli investimenti previsti dal piano di aggiornamento tecnologico da presentare in sede di gara nonché la quota di interessi derivante dal costo del denaro relativo a somme richieste per il finanziamento delle spese necessarie alla partecipazione alla gara (una tantum e spese di

investimento). Pertanto, il compenso annuo va ridotto di un ammontare pari ad almeno 260 milioni di euro, comprensivo della quota di spese e della quota una tantum offerta. Su tale compenso, si ricorda, gravano le imposte sul reddito d'impresa.

Conseguentemente, si è ritenuto congruo fissare la base d'asta della componente prezzo, per le offerte al rialzo, ad euro 1 miliardo da versarsi come segue:

- 500 milioni di euro, all'atto dell'aggiudicazione;
- 300 milioni di euro nell'anno 2025, all'atto dell'effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario;
- nella misura residua minimale di 200 milioni di euro entro il 30 aprile 2026.

TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLA NORMA SU BASE ANNUA

	2025	2026
Maggior gettito da una tantum	800	200

In milioni di euro

Con il comma 5, si prevede l'affidamento dell'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie ad estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza, ~~ad un concessionario individuato~~ mediante una procedura aperta sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel 2009 era stato previsto un aggio al concessionario, comprensivo del compenso dell'8 per cento dovuto ai punti vendita per le lotterie ad estrazione istantanea, pari all'11,90 per cento della raccolta (quindi 3,90% spettante al concessionario) e valori medi di restituzione della raccolta in vincite, non superiori al 75 per cento.

Era, altresì, previsto il rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che assicurasse, comunque, entrate complessivamente non inferiori a 800 milioni di cui 500 milioni di euro nell'anno 2009 e a 300 milioni di euro nell'anno 2010.

Le modalità di versamento dell'offerta economica sono state ridefinite successivamente all'aggiudicazione, con apposito provvedimento dell'Agenzia, in esecuzione del decreto-legge 25 marzo 2010, n.40, convertito dalla legge 25 maggio 2010, n.73, articolo 2, comma 4 octies, come segue:

- 520 milioni di euro entro il 28 maggio 2010 (65%);
- 280 milioni di euro entro il 30 novembre 2010 (restante 35%).

Nel primo novennio di gestione della concessione, sulla base dei dati reali riferiti agli anni dal 2011 al 2019, è stato stimato un livello di raccolta medio pari a circa 9,3 miliardi di euro annui mentre nei primi quattro anni di rinnovo della concessione, dal 2020 al 2023, tale valore medio si attesta sui 10,8 miliardi di euro.

Pertanto, considerata l'attuale tendenza incrementale dei livelli di raccolta, nonché le possibili oscillazioni che caratterizzano la raccolta di gioco, la quantificazione di un congruo ammontare della quota una tantum, nonché della percentuale di aggio spettante al concessionario, potranno determinarsi solo in base alle stime dei dati effettivi di raccolta il più possibile aggiornati all'approssimarsi della scadenza naturale della attuale concessione, compatibilmente con le tempistiche normativamente previste per l'indizione e realizzazione della gara.

Le altre disposizioni contenute nell'articolo 23 rivestono natura ordinamentale e non generano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 24 rinvia ad un successivo decreto legislativo, da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 9 agosto 2023, n. 111, l'individuazione delle norme statali di rango primario e secondario, nonché le disposizioni statali di natura amministrativa generale, che sono o restano

abrogate in ragione della loro incompatibilità con quelle del presente decreto, a partire dall'articolo 1, comma 727, lettera e), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che è abrogato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Al medesimo decreto legislativo è fatto rinvio per l'introduzione delle norme di coordinamento formale e sostanziale con quelle del presente decreto.

È previsto, infine, che fino all'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo continueranno ad applicarsi le violazioni e le rispettive sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Il predetto articolo contiene disposizioni ordinamentali finalizzate al coordinamento della legislazione vigente con il nuovo quadro regolatorio originato dal presente decreto il quale troverà effettiva attuazione soltanto all'atto della concreta attribuzione delle nuove concessioni dallo stesso regolate. Per tale motivo, la disposizione non genera maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto a quanto attualmente stimato nelle previsioni di bilancio.

L'articolo 25 prevede ~~al comma 1, che il fondo di cui all'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge 9 agosto 2023, n. 111 è incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033 derivanti dalle maggiori entrate previste all'articolo 13, comma 2.~~

~~Il comma 2 dispone che le maggiori entrate derivanti dall'articolo 6, comma 6, lettera n) dell'articolato sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui al comma 1.~~

L'articolo 26 prevede che il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.